

LINEA COSENZA-CATANZARO LIDO

Tratta Cosenza V.L. – Rogliano e Soveria M.lli – Catanzaro Lido

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE D'ARTE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CIG: 6190025A37 - CUP I47B13000040002

PARTE PRIMA

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dei Lavori di manutenzione straordinaria opere d'arte ricadenti nelle tratte Cosenza V.L. – Rogliano e Soveria Mannelli – Catanzaro Lido della linea Cosenza – Catanzaro Lido. Detti interventi dovranno essere realizzati in soggezione dell'esercizio.
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
4. Le opere d'arte oggetto dei lavori in epigrafe sono di seguito elencate:

Tratta Cosenza V.L. – Rogliano
Muro di rivestimento in sx tra le progressive km 3+003 e km 3+150
Ponte a tre archi di ml 10 sito alla progressiva km 3+715
Costruzione muro in c.a. in dx tra le progr. Km 14+947 e km 15+097
Tratta Soveria Mannelli – Serrastretta
Acquedotto sottopassaggio di ml 5.00 alla progressiva km 59+273
Ponte a due luci di ml 6 alla progressiva km 59+896
Viadotto a 5 archi di ml 12 sul vallone Monaco alla progressiva km 61+579
Ponticello obliquo in ferro di luce retta ml 5.00 alla progressiva km 64+756
Tratta Serrastretta - Catanzaro Lido
Acquedotto di ml 1.50 alla progressiva km 76+102
Sede - scarpata in sx alla progressiva km 76+865 - Collegamento longitudinale dei blocchi in cls esistenti sull'argine dx del fiume Corace
Protezione gabbionata posta nell'alveo del fiume Corace posta in dx del rilevato in corrispondenza progr. km 78+177
Acquedotto di ml 2.00 sito alla progr. km 82+974
Protezione scarpata in sx tra le progr. km 86+634 e progr. km 86+665
Ponte di ml 8.00 progr. km 88+098
Muro di sostegno in sx progr. km 88+125 - progr. km 88+213
Acquedotto di ml 1.50 progr km 88+939
Sede in sx ed in dx progr. km 90+150

Sede in sx progr. km 90+920
Sede in sx progr. km 91+206
Sede in sx progr. km 91+312
Sede fosso di guardia in sx progr. km 91+454
Sede in sx progr. km 91+712
Sede in sx progr. km 91+760
Sede in sx progr. km 91+850 - progr. km 92+000
Sede in sx progr. km 92+111 - progr. km 92+200
Sede in sx progr. km 92+790
Sottopassaggio di ml 2.00 progr. km 94+309
Sottopassaggio di ml 2.00 progr. km 94+455
Sede in sx progr. km 95+950 – progr. Km 96+050
Sottopassaggio di ml 2.00 progr. km 96+078
Acquedotto di ml 2.00 progr. km 97+520
Gabbionata in dx progr. km 98+246 - progr. km 98+261
Muro di sostegno in sx progr. km 98+703
Muro di sostegno in dx progr. km 99+536
Sede in sx progr. km 99+550 - progr. km 99+650
Viadotto a 2 archi progr. km 99+716
Sede in sx progr. km 100+080
Luce di Scarico progr. km 100+536
Sede imbocco galleria L/CZ Lido progr. km 100+858
Muro di sostegno in dx e scarpata in sx progr. km 100+896 - progr. km 100+930
Sede in sx progr. km 100+945 - progr. km 101+086
Sede in sx progr. km 101+086 - progr. km 101+165
Sede in sx ed in dx progr. km 101+180
Acquedotto di ml 0.80 progr. km 101+254
Ponticello in c.a. di ml 3.00 progr. km 106+999
Acquedotto di ml 1.00 progr. km 108+228
Muro di sottoscarpa in dx progr. km 109+392
Linea Cosenza – Catanzaro Lido “Costruzione fossi di guardia”
Sistemazione fossi di guardia esistenti - Tratte Cosenza - Rogliano e Soveria M.Ili - Catanzaro Lido

Art. 2. Ammontare dell'appalto

1. L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento è definito come segue:

	Importo euro
a) Importo lavori	2.569.957,99
b) Costi per la sicurezza	51.399,16
a)+b) Importo dei lavori e degli oneri per la sicurezza	2.621.357,15

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, lettera a), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sui prezzi unitari offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo dei costi per la sicurezza, sopra definito al comma 1, lettera b), non soggetto ad alcun ribasso, secondo quanto disposto dall'art dell'art. 131, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 dall'art. 100 e dal p.to 4. dell'ALL. XV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’art. 53, comma 4, del d. lgs. 163/2006e s.m.i..
2. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 132 del d.lgs. 163/2006 e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 132 del d.lgs. 163/2006.

5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), mentre per i costi della sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale i loro prezzi indicati a tale scopo dalla Società FdC negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegato al presente Capitolato speciale.

Art. 4. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Ai sensi degli articoli 108 del Regolamento di attuazione della legge quadro sui ll.pp. approvato con D.P.R. 207/2010 e dell'articolo 3 del regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzione approvato con D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori d'importo pari a **Euro 2 621 357,15** sono classificati nella categoria prevalente di opere «**OG 3 – Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali, e relative opere complementari**».

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, dev'essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 6. Documenti che fanno parte del presente capitolato

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente capitolato:

- a) gli elaborati grafici del progetto;
- b) i computi metrici;
- c) la descrizione delle voci e dei lavori, limitatamente alle caratteristiche tecniche e prestazionali;
- d) l'elenco dei prezzi unitari FdC;
- e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), d.lgs. 163/2006;
- f) il cronoprogramma dei lavori;
- g) OS n. 2 dell'11/10/2012 – Istruzione per la protezione dei cantieri di lavoro;
- h) Orario Generale di Servizio (invernale/estivo).

2. Fanno inoltre parte integrante del presente capitolato tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il d. lgs. 163/2006e s.m.i. e s.m.i.;

- il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici approvato con D.P.R. 207/2010 (di seguito più semplicemente "Regolamento");

- il Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145 per quanto compatibile;

3. L'appalto, oltre che dalle norme sopra citate, è regolato da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti l'oggetto del presente appalto, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

Art. 7. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per

quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. In particolare l'appalto sarà eseguito in soggezione di esercizio. L'appaltatore potrà eseguire alcune lavorazioni anche durante l'intervallo notturno, nelle domeniche e nei giorni festivi nel rispetto delle prescrizioni previste dall'Ordine di Servizio n. 2 dell'11/10/2012 – Istruzione per la protezione dei cantieri di lavoro e ciò non comporterà, per nessun motivo, alcuna maggiorazione rispetto ai prezzi contrattuali .

Art. 8. Risoluzione del contratto

1. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia stato emanato un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione, ovvero pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato, come descritto nell'art. 135 d. lgs. 163/2006e s.m.i., la Società FdC si avvale della procedura prevista dall'articolo 135 del d. lgs. 163/2006e s.m.i., salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi.

2. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento che dispone la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici, la Società FdC procede alla risoluzione del contratto.

3. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto, tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, adotta la procedura prevista dall'art. 136, cc. 1, 2 e 3 del d. lgs. 163/2006e s.m.i., al termine della quale la Società FdC può disporre la risoluzione del contratto.

4. La Società FdC può dichiarare risolto il contratto per grave inadempimento, ovvero grave irregolarità nei seguenti casi, da considerarsi in maniera esemplificativa e non tassativa:

- a) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte all'appaltatore dal direttore dei lavori, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto;
- b) nel caso di mancato rispetto della normativa in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, o ai piani di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, del d.lgs. 163/2006, integranti il contratto e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore per l'esecuzione.
- c) nei casi previsti dall'art. 18 del presente capitolato.

5. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall'articolo 132, comma 6, del d.lgs. 163/2006, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

6. Nei casi di **risoluzione** del contratto di appalto disposta dalla Società FdC ai sensi degli articoli 135, 136 e 137 e 138 del d. lgs. 163/2006e s.m.i., l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Società FdC; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Società FdC provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La Società FdC, in alternativa alla esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 113, comma 2 del d.lgs. 163/2006, pari all'uno per cento del valore del contratto.

Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Art. 9. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Società FdC e l'appaltatore, per quanto non diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, si fa riferimento esplicito alla disciplina del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 10. Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito

verbale, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula dello stesso, previa convocazione dell'esecutore.

2. E' facoltà della Società FdC procedere in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna dei lavori, ai sensi dell'articolo 153 commi 1 e 4 del Regolamento; in tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente a norma dell'art. 154 comma 3 del Regolamento.

3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Società FdC risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Società FdC, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; deve altresì trasmettere, a scadenza trimestrale, copia del D.U.R.C. in corso di validità secondo quanto disposto dall'art. 50, comma 21, del presente capitolato.

Art. 11. Direzione lavori ed ordini di servizio

1. Ai sensi dell'art. 147 .del D.P.R. 207/2010 le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione dei lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione ed alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere, i quali svolgeranno le funzioni previste dagli artt. 148,149 e 150 del D.P.R. 207/2010 in particolare il Direttore dei Lavori svolgerà i compiti di coordinamento, direzione, supervisione e controllo tecnico contrattuale attenendosi alla normativa di cui al dpr 207/2010.

2. Il Direttore dei Lavori agisce in piena autonomia operativa a tutela degli interessi dell'Amministrazione Appaltante; egli ha la responsabilità dell'accettazione dei materiali e dell'esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali nonché la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori.

3. Il Direttore dei Lavori è l'unico interlocutore dell'Appaltatore per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed economici del contratto.

4. I direttori operativi hanno il compito di verificare che lavorazioni di cui ai lavori da realizzare siano eseguite regolarmente nell'osservanza delle clausole contrattuali. I direttori operativi rispondono della loro attività di verifica direttamente al direttore dei lavori.

5. Gli ispettori di cantiere sono addetti alla sorveglianza continua dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente Capitolato; la posizione di ogni ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un unico turno di lavoro. Essi saranno presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.

6. L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del direttore dei lavori all'appaltatore; gli ordini di servizio sono redatti in due copie, sottoscritte del direttore dei lavori, emanate e comunicate all'appaltatore che li restituisce firmati per avvenuta conoscenza. Gli ordini di servizio non costituiscono sede per l'iscrizione di eventuali riserve e debbono essere eseguiti con la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme di contratto e di Capitolato. L'Appaltatore non può mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione anche quando si tratti di lavoro da farsi di notte e nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente sotto pena di esecuzione di ufficio, son addebito della eventuale maggiore spesa. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportuno fare in merito all'ordine impartito.

7. L'Appaltatore dovrà assicurare in qualsiasi momento ai componenti designati delle predette strutture, l'accesso alla zona dei lavori e dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria per agevolare l'espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato.

Art. 12. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio della ditta appaltatrice

1. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 2 del del D.M. 145/2000, deve avere domicilio nel luogo dove ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso la sede dell'Amministrazione Appaltante.

2. L'appaltatore ha l'obbligo altresì di comunicare, con i medesimi termini e modalità, il nominativo del proprio rappresentante, del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, dev'essere presentata procura speciale

che gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso aggiudicatario e inerenti l'esecuzione del contratto.

Art. 13. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 300 (trecento) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori definitivo. I singoli interventi saranno disciplinati secondo specifiche di lavoro di volta in volta stabilite dalla Direzione Lavori in base alle tipologie di intervento.

Art. 14. Sospensioni e proroghe

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre simili circostanze impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l'apposito verbale.

2. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

3. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Società FdC il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

4. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso.

5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni.

Art. 15. Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari all'**1** per mille dell'importo contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
- d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori di cui all'articolo 16;

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 16.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione di quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

7. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma 1 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 18, in materia di risoluzione del contratto.

8. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Società FdC a causa dei ritardi.

Art. 16. Programma dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. I lavori devono essere comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla società FdC e integrante il progetto; tale cronoprogramma può essere modificato dalla società FdC e trova applicazione la disciplina di cui al comma 3.

2. Entro **15** giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione lavori un proprio programma dei lavori, elaborato in

relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e dev'essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erranee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

3. L'esecuzione dei lavori, comunque programmati, sarà svolta in soggezione di esercizio.

4. Nel caso in cui l'Appaltatore intenda effettuare i lavori nell'intervallo notturno, nelle giornate di domenica o in giornate festive ciò non comporterà per nessun motivo alcuna maggiorazione rispetto ai prezzi contrattuali e soltanto nelle giornate di domenica e festive dovranno essere riconosciuti alla Stazione Appaltante gli oneri relativi al personale adibito alla scorta ed all'abilitazione degli Impianti necessari.

3. Il programma dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Società FdC, mediante semplice ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

d) qualora sia richiesto dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Art. 17. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere;

c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto;

e) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati; f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 18. Ritardo nell'esecuzione e risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. Qualora l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine di dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, specificando le prescrizioni ritenute necessarie.

2. Scaduto il termine e verificato che l'inadempimento permane, la Società FdC, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

3. Il ritardo dell'appaltatore sui termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 giorni naturali consecutivi, è contrattualmente configurato come grave inadempimento delle obbligazioni del contratto e produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Società FdC e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del d.lgs. 163/2006.

4. La risoluzione del contratto, prevista dal precedente comma 3, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore.

5. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Società FdC in seguito alla risoluzione del contratto.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19. Pagamenti e prezzi

1. L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010; il contratto verrà immediatamente risolto, qualora le transazioni finanziarie non siano state eseguite con le modalità di cui alla sopra citata normativa ovvero senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a. o altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. I prezzi unitari, con cui saranno contabilizzati i lavori, sono quelli dell'Elenco Prezzi FdC in vigore, sui quali sarà applicato il ribasso offerto.

3. Con gli stessi s'intenderà compensata, senza eccezione alcuna, ogni spesa per opere principali e provvisoria, ogni fornitura, ad eccezione del materiale di competenza di FdC, ogni consumo, l'intera mano d'opera, ogni trasporto, lavorazione e magistero per dare completamente ultimati - in ogni loro parte - i lavori formanti oggetto del presente atto.

4. Nella formazione dei prezzi è stato tenuto conto che sono a carico dell'impresa e pertanto compresi negli stessi:

- il trattamento normativo e retributivo dei dipendenti dell'impresa previsto dai contratti di lavoro;
- l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le assicurazioni sociali contro l'invalidità e la vecchiaia, la disoccupazione involontaria e qualsiasi altra spesa derivante dalle vigenti leggi e regolamenti;
- l'acquisto o il nolo degli attrezzi, meccanismi, mezzi d'opera necessari per l'esecuzione dei lavori, nonché l'apertura di strade di servizio ed installazioni varie che si rendessero necessari per l'esecuzione degli stessi;
- ogni onere connesso all'attuazione delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- ogni onere relativo a trasporti di materiali, dove previsto, attrezzature e persone;
- ogni onere relativo a prestazioni del personale di FdC eccedenti la normale sorveglianza dei lavori;
- Detti ultimi oneri saranno rimborsati a FdC a seguito di presentazione di apposita fattura.
- Ove fosse necessario interrompere l'esercizio ferroviario per l'esecuzione dei lavori, la tratta interrotta viene comunque intesa come area di cantiere e pertanto la responsabilità circa la regolarità della circolazione di mezzi dell'Impresa ed in particolare in prossimità dei P.L., ricade esclusivamente sull'Impresa.
- ogni onere relativo alla necessità che i lavori dovranno essere effettuati in presenza di esercizio negli intervalli di tempo e/o notturni risultanti dall'orario dei treni in vigore, non essendo prevista alcuna soppressione di treni;
- ogni maggiorazione per quei lavori che dovessero essere eseguiti nelle ore notturne secondo il programma dei lavori che l'Impresa è tenuta a presentare.

Art. 20. Anticipazione e pagamenti in acconto

1. Per il presente appalto non è dovuta alcuna anticipazione.
2. Nell'ambito del presente appalto non sono previste, per alcun materiale da costruzione, le modalità di pagamento disciplinate dall'art. 133 comma 1-bis del D. lgs. 163/2006e s.m.i. e s.m.i..
3. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo quanto stabilito agli articoli 26, 27 e 28, raggiungano un importo non inferiore a € **100.000**, al netto della ritenuta di cui al comma 3.
4. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
5. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, deve essere redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento.
6. La Società FdC deve provvedere al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore.
7. I pagamenti di somme superiori a 10.000,00 euro avverranno alle condizioni e con le modalità previste dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008.
8. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

Art. 21. Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale.
2. Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore e, per la Società FdC, dal DL e dal RP entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del comma 1.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 19, comma 3, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del d. lgs. 163/2006e s.m.i.. e dell'art. 124 del Regolamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi

dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 dovrà essere costituita ai sensi e con le modalità di cui all'art.124 comma 3 del Regolamento.

6. I pagamenti di somme superiori a 10.000,00 euro avverranno alle condizioni e con le modalità previste dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008.

7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 22. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 19 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Società FdC per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del d. lgs. 163/2006e s.m.i..

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Società FdC abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del d. lgs. 163/2006e s.m.i..

3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

5. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

6 I termini di cui al presente articolo si intendono sospesi nel periodo necessario all'acquisizione, d'ufficio o su iniziativa dell'appaltatore, del D.U.R.C. ai sensi dell'art. 50, punti 21 ss. del presente capitolato.

Art. 23. Revisione prezzi

1. Ai sensi dell'articolo 133, comma 2 del d. lgs. 163/2006e s.m.i., è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile, fatto salvo quanto disposto dai commi 4, 5, 6 e 6 bis dell'art. 133 sopra citato.

Art. 24. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 del d. lgs. 163/2006e s.m.i..

CAPO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 25. Accertamento, misurazione e contabilizzazione dei lavori

1. La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute: l'Appaltatore metterà a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le operazioni di tracciamento e misura dei lavori né potrà senza autorizzazione scritta della Direzione Lavori distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate.

2. Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati; in tal caso, inoltre, l'appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Art. 26. Valutazione dei lavori a misura

1. In corso d'opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dell'articolo 32, e queste non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 35, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione'.

2. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del Capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione

dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

Art. 27. Valutazione dei lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dalle norme vigenti. Per ogni altro aspetto trovano applicazione le disposizioni relative alla valutazione dei lavori a misura di cui all'articolo 26.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 28. Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 75 del d. lgs. 163/2006e s.m.i. è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2 per cento (un cinquantesimo) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara.

2. L'importo della cauzione provvisoria di cui al comma precedente è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'articolo 75, comma 7, del d.lgs. 163/2006, purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente.

Art. 29. Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 113 del d. lgs. 163/2006e s.m.i. è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale, ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

2. Essa deve avere una durata non inferiore a dodici mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori e dev'essere presentata in originale alla Società FdC prima della formale sottoscrizione del contratto.

3. La suddetta garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Società FdC. Ai fini della redazione di detta fidejussione l'utilizzo dello schema 1.2 del D.M. 12.03.2004 n. 123 non soddisfa tutti i requisiti di cui all'art. 113 comma II del D. lgs. 163/2006e s.m.i. e s.m.i.; pertanto la presenza nella detta fidejussione della seguente condizione particolare incondizionata, debitamente sottoscritta, sarà sufficiente a rendere idonea la stessa ai fini dell'aggiudicazione definitiva: "in deroga alle condizioni generali e/o particolari la presente fidejussione deve intendersi prestata alle condizioni di cui all'art. 113 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i..

4. Lo svincolo della garanzia fideiussoria avverrà secondo le modalità di cui all'art. 113 comma 3 del d. lgs. 163/2006e s.m.i.. L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

5. La garanzia fideiussoria dev'essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non dev'essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

6. L'importo della garanzia fideiussoria di cui al presente articolo è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 113, comma, 1 e 75, comma 7, del d.lgs. 163/2006 e s.m.i..

Art. 30. Assicurazioni a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'articolo dell'articolo 129, comma 1, del d. lgs. 163/2006e s.m.i., l'appaltatore è obbligato, almeno 10 gg prima della consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Società FdC da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa Società FdC a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da

errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione.

2. Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a Euro 1.000.000,00; tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Società FdC autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d'opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Società FdC e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione).

3. La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato 37, comma 5, del d. lgs. 163/2006e s.m.i., la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

4. I contratti fideiussori ed assicurativi di cui al presente capo devono essere conformi agli schemi di polizza tipo di cui al D.M. n. 123 del 12.03.2004 e s.m. e i.

7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 31. Variazione dei lavori

1. La Società FdC si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 132 del d. lgs. 163/2006e s.m.i..

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

6. I lavori stessi dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni contenute nelle specifiche "Norme tecniche ed amministrative per l'esecuzione e amministrazione dei lavori dell'armamento", nel Regolamento per l'Esercizio in vigore e nelle "Norme da osservare per l'interruzione programmata e conseguente riattivazione di una tratta ferroviaria in occasione di lavori in linea eseguiti da terzi", documentazione che sarà fornita prima della stipula del contratto.

Art. 32. Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto, si rendessero necessarie varianti che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Società FdC procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

Art. 33. Prezzi applicabili ai nuovi lavori

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione di prezzi unitari contrattuali come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4.

Art. 34. Nuovi prezzi

1. Qualora negli atti non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi,

mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui di cui all'art. 163 del Regolamento generale sui lavori pubblici.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 35. Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni e i regolamenti vigenti anche quelli interni della Società, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 36. Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Società FdC, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 37. Piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione da parte della Società FdC, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i..
2. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la progettazione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 38. Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per l'esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui all'articolo 17, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i. e contiene inoltre gli elementi indicati dal punto 3. dell'allegato XV dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 38.

Art. 39. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15, 95 e 96 D. Lgs. 81 del 2008 e s.m.i..
2. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
3. Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, costituiscono causa di risoluzione del contratto, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 8 del presente Capitolato.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 40. Subappalto

1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili, a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 4 del Capitolato speciale, e come di seguito specificato:
 - a. il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori, è autorizzato nei limiti previsti dall'art. 37 comma 11 del d. lgs. 163/2006 e s.m.i.;
 - b. è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
 - c. fermo restando quanto disposto dalla lettera a), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Società FdC, alle seguenti condizioni:
 - a. che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - b. che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Società FdC almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.
 - c. che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Società FdC, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Società FdC la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, per le categorie e le classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - d. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i., l'appaltatore deve produrre alla Società FdC la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata.
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Società FdC in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Società FdC abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per

l'affidamento del subappalto. Per i subappalti e i cottimi di importo inferiore al due per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti della metà.

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
 - a. l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
 - b. in ogni caso l'appaltatore deve corrispondere al subappaltatore gli oneri di sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto senza alcun ribasso;
 - c. nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - d. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - e. le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Società FdC, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, ai fini del pagamento degli Stati Avanzamento Lavori e dello stato finale dei lavori, copia del relativo DURC, secondo quanto disposto dall'art. 50, commi 21 e 22.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, nonché ai concessionari di lavori pubblici.
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Società FdC, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
8. Non è consentita l'autorizzazione di subappalti in favore di un'impresa che abbia partecipato come concorrente, singolarmente o in associazione con altre imprese, alla medesima gara d'appalto.

Art. 41. Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Società FdC per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Società FdC medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal DL 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 42. Pagamento dei subappaltatori

1. La Società FdC non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, fatto salvo quanto disposto dall'art. 38, comma 11, 3° periodo.
2. L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Società FdC, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

3. Qualora l'appaltatore non provveda alla trasmissione delle fatture quietanzate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine di cui al comma 1, la Società FdC sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

4. Nei casi di cui all'art. 118, comma 11, 3° periodo, del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. la Società FdC corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, con modalità analoghe a quelle previste dagli artt. 20 e 21 del presente Capitolato e previa attestazione dell'appaltatore relativa alle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con le modalità previste dall'art. 118, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs citato.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 43. Controversie

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, il responsabile del procedimento può promuovere la costituzione di una commissione, ai sensi dell'art. 240 del d. lgs. 163/2006e s.m.i., perché formuli alla Società FdC, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve dell'offerta motivata di accordo bonario.

In merito alla proposta si pronunciano, nei successivi trenta giorni, l'appaltatore ed il soggetto committente nelle forme previste dal proprio ordinamento e acquisiti i pareri ritenuti opportuni.

2. Ai sensi dell'art. 240, commi 14 ss., qualora il responsabile del procedimento ritenga di non promuovere la costituzione della commissione di cui al precedente punto 1, provvede direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario, con le modalità di cui ai commi 12 e 13 dell'art. 240 citato.

3. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

4. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Società FdC.

Art. 44. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto alla Società FdC dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Società FdC;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Società FdC o a essa segnalata da un ente preposto, la Società FdC medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. In relazione al c. 1 lett. d) del presente articolo, resta ferma l'applicazione dell'art. 118 c. 6, ultimo periodo D. lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 50 cc. 22 e 24 del presente Capitolato.

Art. 45. Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Nei casi di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Società FdC è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ritorno, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

2. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Società FdC si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera

esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Società FdC per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

3. Nei casi di esecuzione d'ufficio, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Società FdC, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Società FdC per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 46. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente Capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo finale da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal Capitolato speciale.

Art. 47. Termini per il collaudo

1. Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità indicate dal D.P.R. 207/2010, è emesso entro il termine perentorio di 6 (ovvero 3 in caso di regolare esecuzione) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

2. Durante l'esecuzione dei lavori la Società FdC può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato speciale o nel contratto.

3. Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art.227, comma 2, del D.P.R. 207/2010, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato.

4. Nell'ipotesi prevista dal comma 3 dell'art. 227 del D.P.R. 207/2010 l'organo di collaudo determinerà nell'emissione del certificato la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'appaltatore, salvo il maggior onere che rimane comunque a carico dell'appaltatore.

Art. 48. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Società FdC si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 49. Qualità e accettazione dei materiali in genere

1. I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto devono corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono stati destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla Direzione Lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.

2. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.

3. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie, nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.

4. Entro 60 gg. dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessità, entro 60 gg. antecedenti il loro utilizzo, l'appaltatore presenta alla direzione lavori, per l'approvazione la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l'opera oggetto dell'appalto.

5. L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

Art. 50. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale d'appalto approvato con d.m. LL.PP. 19/04/2000 n. 145, agli altri indicati nel presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono.

2. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile.

3. I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.

4. L'assunzione in proprio, tenendone sollevata la Società FdC, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'impresa appaltatrice a termini di contratto;

5. L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, che viene datato e conservato;

6. Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.

7. Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire.

8. Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e

approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore.

9. La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte. **E' a carico dell'Impresa appaltatrice, l'obbligo di effettuare una accurata e completa pulizia dei cantieri di lavoro e dei piazzali dove giace temporaneamente il materiale da impiegare.**

10. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Società FdC, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.

11. L'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nulla osta alla realizzazione delle opere simili.

12. La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere.

13. La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria.

14. La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.

15. La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale.

17. L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

18. L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Società FdC, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

19. L'appaltatore è tenuto a consegnare al responsabile del procedimento una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

20. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento lavori e del pagamento del saldo finale, l'appaltatore presenta alla Società FdC copia del Documento Unico di regolarità Contributiva (D.U.R.C) richiesto in relazione allo specifico cantiere, unitamente alla copia della richiesta medesima.

21. Sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000 in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione e atti di notorietà. Qualora l'appaltatore presenti dichiarazione sostitutiva il D.U.R.C. sarà acquisito d'ufficio dall'Amministrazione.

22. L'appaltatore dovrà inoltre trasmettere copia del D.U.R.C. relativo alle imprese subappaltatrici eventualmente presenti in cantiere nella fase di lavorazioni cui si riferisce il certificato di pagamento o il saldo finale. Il Durc dovrà essere richiesto in relazione allo specifico cantiere, e trasmesso unitamente alla copia della richiesta medesima.

Art. 51. Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore:

tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati

all'appaltatore e ad altre ditte, le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori, le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice, le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;

c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.

2. L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

3. L'appaltatore è obbligato a produrre alla direzione dei lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.

Art. 52. Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Società FdC e ciò anche durante periodi di sospensione ei lavori.

Art. 53. Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito n. 2 esemplari del cartello "TABELLA LAVORI" fig. II 382 di cui all'art. 30 del regolamento di attuazione ed esecuzione del vigente codice della strada, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 54. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

3. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

PARTE SECONDA

PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 55. Qualità e provenienza dei materiali

1. I materiali forniti dovranno corrispondere, per caratteristiche, qualità e provenienza dei materiali, a quanto stabilito dalle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia ed alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

2. In ogni caso i materiali, prima della fornitura, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

3. I materiali proverranno da località o fabbriche che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché corrispondono ai requisiti di cui sopra.

4. Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra, che corrisponda alle caratteristiche volute: i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente a cura e spese della stessa Impresa.

5. Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, l'Impresa resta totalmente responsabile della qualità dei materiali per quanto essa potrà dipendere dagli stessi.

6. La fornitura da parte della Ditta aggiudicataria di materiali, marchi e manufatti diversi da quelli dichiarati e campionati, costituirà motivo di immediato annullamento del contratto con riserva di adottare ogni altro provvedimento più opportuno a tutela dell'interesse di questa Amministrazione.

7. Per le prove di controllo in fase esecutiva, l'Impresa sarà obbligata a prestarsi alle prove ed esami dei materiali forniti, le quali saranno eseguite su richiesta della Società FdC e da un laboratorio di fiducia della stessa. L'Appaltatore potrà incaricare un laboratorio di propria fiducia, comunque sottoposto alla approvazione della Direzione Lavori, presso il quale effettuare le eventuali ulteriori prove di laboratorio sui materiali non ritenuti soddisfacenti dalla Direzione Lavori.

Ogni onere derivante dall'effettuazione di tali ulteriori prove resta a carico dell'Appaltatore.

8. Per quanto attiene l'accettazione delle partite fornite la Direzione Lavori potrà effettuare, a sua discrezione, controlli di materiale fornito ai fini della esecuzione del lavoro.

9. All'atto della fornitura del materiale, inoltre, la Direzione Lavori si riserva la facoltà di prelevare campioni della fornitura effettuata; i campioni verranno prelevati in contraddittorio; degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei locali indicati dalla D.L., previa apposizione dei sigilli e firme del Direttore dei Lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità e la conservazione.

10. Le diverse prove ed analisi da eseguire sui campioni saranno prescritte ad esclusivo giudizio della D.L. che si riserva la facoltà di far eseguire a spese della Ditta aggiudicataria prove di qualsiasi genere presso Istituti specializzati riconosciuti ed autorizzati allo scopo di conoscere la qualità e la resistenza dei materiali impiegati e ciò anche dopo la provvista a piè d'opera, senza che la Ditta possa avanzare diritti a compensi per questo titolo.

11. La Ditta fornitrice è tenuta a sostituire entro 15 giorni a propria cura e spese, tutto il materiale che, a giudizio insindacabile della D.L. o dalle analisi e prove fatte eseguire dalla stessa, non dovesse risultare rispondente alle prescrizioni; è altresì tenuta ad accettare in qualsiasi momento eventuali sopralluoghi disposti dalla D.L. presso i laboratori della stessa ditta o di sua fiducia, atti ad accertare la consistenza e la qualità delle attrezzature e dei materiali in lavorazione usati per la fornitura.

12. I risultati ottenuti nei Laboratori Ufficiali saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti; ad essi si farà esclusivo riferimento a tutti gli effetti delle presenti Norme Tecniche.

13. Le spese relative alle prove di laboratorio presso laboratori di fiducia dell'Appaltatore sono a carico dell'Appaltatore medesimo.

1. Demolizioni e rimozioni

Tecnica operativa - Responsabilità

Prima di iniziare i lavori in argomento l'Appaltatore dovrà accertare con ogni cura la natura, lo stato ed il sistema costruttivo delle opere da demolire, disfare o rimuovere, al fine di affrontare con tempestività ed adeguatezza di mezzi ogni evenienza che possa comunque presentarsi.

Salvo diversa prescrizione, l'Appaltatore disporrà la tecnica più idonea, le opere provvisorie, i mezzi d'opera, i macchinari, e l'impiego del personale. Di conseguenza sia l'Amministrazione, che il personale tutto di direzione e sorveglianza, resteranno esclusi da ogni responsabilità connessa all'esecuzione dei lavori di che trattasi.

Disposizioni antinfortunistiche

Dovranno essere osservate, in fase esecutiva, le norme riportate di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Accorgimenti e protezioni

La zona dei lavori sarà opportunamente delimitata, i passaggi saranno ben individuati ed idoneamente protetti; analoghe protezioni saranno adottate per tutte le zone (interne ed esterne al cantiere) che possano comunque essere interessate da caduta di materiali. Le strutture eventualmente pericolanti dovranno essere puntellate; Le demolizioni avanzeranno tutte alla stessa quota, procedendo dall'alto verso il basso; particolare attenzione, inoltre, dovrà porsi ad evitare che si creino zone di instabilità strutturale, anche se localizzate. In questo caso, e specie nelle sospensioni di lavoro, si provvederà ad opportuno sbarramento.

Nella demolizione di murature è tassativamente vietato il lavoro degli operai sulle strutture da demolire, questi dovranno servirsi di appositi ponteggi, indipendenti da dette strutture.

In fase di demolizione dovrà assolutamente evitarsi l'accumulo di materiali di risulta, sulle strutture da demolire o sulle opere provvisorie, in misura tale che si verifichino sovraccarichi o spinte pericolose. I materiali di demolizione dovranno perciò essere immediatamente allontanati, guidati mediante canali o trasportatori in basso con idonee apparecchiature e bagnati onde evitare il sollevamento di polvere. Risultare in ogni caso assolutamente vietato il getto dall'alto dei materiali.

Limiti di demolizione

Le demolizioni, i disfacimenti, le rimozioni dovranno essere limitate alle parti e dimensioni prescritte. Ove per errore o per mancanza di cautele, puntellamenti ecc., tali interventi venissero estesi a parti non dovute, l'Appaltatore sarà tenuto a proprie spese al ripristino delle stesse, ferma restando ogni responsabilità per eventuali danni.

Diritti della Stazione Appaltante

Tutti i materiali provenienti dalle operazioni in argomento, ove non diversamente specificato, resteranno di proprietà dell'Amministrazione, la quale, stabilirà modalità di recupero o smaltimento del materiale.

Competerà però all'Appaltatore l'onere della selezione, pulizia, trasporto ed immagazzinamento nei depositi od accatastamento nelle aree che fisserà la Direzione, dei materiali utilizzabili ed il trasporto a rifiuto dei materiali di scarto.

Allontanamento e deposito delle materie di demolizione

Le materie provenienti dalle demolizioni dovranno essere dapprima stoccate in luoghi indicati dalla DL, nell'ambito del cantiere, e, successivamente, smaltiti presso idonei centri, provvisti a cura e spese dell'Appaltatore, di conferimento e trattamento dei rifiuti pericolosi, evitando, in questo caso, che le materie depositate arrechino danno ai lavori od alle proprietà, provochino frane od ostacolino il libero deflusso delle acque.

Tali luoghi di conferimento saranno a qualunque distanza dal cantiere. Nessun ulteriore onere, oltre a quelli già previsti in Elenco Prezzi, relativamente a distanza e costo di smaltimento, potrà essere accampato dall'Appaltatore.

Qualora le materie provenienti dalle demolizioni dovessero essere conferite in tempo differito, esse saranno depositate nei pressi dei luoghi di demolizione, o nell'ambito del cantiere, comunque in luogo provvisto dall'Appaltatore, ed in ogni caso in luogo tale che non possano riuscire di danno o provocare intralci al traffico.

Trasporti

I trasporti degli operai e dei materiali sono a carico dell'Impresa, ad eccezione delle voci indicate nell'elenco prezzi nelle quali è previsto che detti oneri siano a carico dell'Azienda.

Qualora l'Impresa intenda avvalersi del servizio ferroviario di Ferrovie della Calabria i trasporti degli operai saranno tassati, in base al chilometraggio effettuato mensilmente, applicando la tariffa prevista per i viaggi in abbonamento mensile.

All'uopo ad ogni inizio del mese, l'Impresa dovrà consegnare in duplice copia, l'elenco nominativo degli operai interessati ai quali verrà rilasciato dalla D.E.- F.C. il mod. S sul quale per ogni viaggio, dovrà essere indicato il percorso, e, prima dell'inizio dello stesso, dovrà essere apposto timbro da parte della stazione di partenza.

Il pagamento da parte dell'Impresa deve avvenire entro 5 (cinque) giorni dalla presentazione dell'importo calcolato come sopra dal competente ufficio della D.E..

Per i trasporti dei materiali saranno applicate le tariffe in vigore con l'esclusione della soprattassa per carico e scarico in punto prestabilito.

Mezzi ferroviari, macchinari e attrezzature

Per l'esecuzione dei lavori l'Impresa, fin dall'atto della loro consegna, dovrà disporre, in possesso o in disponibilità, almeno i mezzi ferroviari di seguito elencati nonché di personale abilitato da Ustif e/o RFI alla condotta dei mezzi medesimi, che dovranno essere sempre scortati da personale FdC abilitato:

- a. N. 1 Locomotore a scartamento ridotto di potenza adeguata e omologato per pendenze fino al 40‰ (quarantapermille);
- b. N. 1 Caricatore strada/rotaie a scartamento ridotto tipo Colmar o similare omologato per pendenze fino al 40‰ (quarantapermille);
- c. N. 4 Carri pianale a scartamento ridotto.

Detti mezzi potranno essere ricoverati presso i piazzali di stazione limitrofi al cantiere sotto la responsabilità dell'Impresa aggiudicataria compatibilmente con le esigenze aziendali e previa autorizzazione del direttore di esercizio.

L'impresa dovrà, altresì, disporre dei macchinari e attrezzature necessari a svolgere le attività previste dal presente

Capitolato.

I mezzi ferroviari, i macchinari e le attrezzature dovranno essere di tipo riconosciuto idoneo dalla Direzione lavori, sentito la Struttura Manutenzione Infrastruttura.

2. Conglomerati cementizi

I conglomerati cementizi adoperati per l'esecuzione di opere di qualsiasi genere, sia in fondazione che in elevazione, armate o meno, dovranno essere confezionati secondo le norme tecniche emanate con D.M. 14 gennaio 2008 nonché sulla base delle prescrizioni del presente Capitolato. L'impiego dei conglomerati sarà preceduto in ogni caso dalla presentazione, da parte del fornitore del conglomerato, delle certificazioni di produzione in conformità alle norme UNI, EN e tutti gli standard europei (marcatura CE), sia dei materiali da

impiegare sia della composizione degli impasti, e ciò allo scopo di determinare, con sufficiente anticipo e mediante certificazione di laboratorio, la migliore formulazione atta a garantire i requisiti richiesti dal contratto.

3. Materiali utilizzati sui piedritti ed in calotta

I lavori di cui al presente capitolato prevedono delle tipologie di intervento e l'utilizzo di materiali che si distinguono a seconda di dove si interviene; come esempio si possono delineare le seguenti tipologie di lavoro:

Tipologie di intervento:

Lavori di manutenzione straordinaria opere d'arte

- ❖ risanamento di murature in pietrame (muri andatori, muri d'ala)
- ❖ risanamento di murature di mattoni (muri andatori, muri d'ala)
- ❖ risanamento paramento archi (viadotti, ponticelli, acquedotti) in cls con malte tissotropiche
- ❖ risanamento – consolidamento di murature, tramite iniezioni di malte cementizie
- ❖ demolizione e ricostruzione a quota regolamentare di copertine in c.a. su ponti e viadotti con sostituzione dei parapetti esistenti aventi altezza non regolamentare
- ❖ sistemazione idraulica platee (acquedotti, ponticelli)
- ❖ elementi in c.a., trattamento anticorrosivo di ferri di armatura e successivo ripristino del copriferro
- ❖ demolizione e ricostruzione muri di sottoscarpa fortemente degradati
- ❖ rafforzamento di muri di sostegno con idonee paratie di micropali

Lavori di messa in sicurezza siti a rischio idrogeologico

- ❖ sistemazione idraulica alvei fluviali
- ❖ costruzione idonee protezioni pile in alveo
- ❖ rivestimento di scarpate a rischio colate detritiche, con opportuni sistemi antiersivi
- ❖ costruzione di barriere paramassi a protezione della sede
- ❖ alveo torrenti, impermeabilizzazione tramite la posa di idonei canali in elementi metallici tipo armco
- ❖ costruzione gabbionate a sostegno di scarpate a monte e a valle della sede
- ❖ gradonatura e protezione con terre rinforzate di scarpate a rischio scoscendimento
- ❖ adeguamento cunette di sede
- ✓ Costruzione fossi di guardia
- ❖ adeguamento fossi di guardia esistenti in terra battuta

Art. 56. Qualità e caratteristiche delle lavorazioni

Le prescrizioni riportate e relative ai materiali, alle caratteristiche delle opere, nonché alle modalità esecutive che, indipendentemente dal metodo adottato, servono a garantire la qualità nel tempo dell'opera finita.

Nel corso della realizzazione delle opere, si dovrà, inoltre, tenere conto dell'adeguamento del progetto alle reali condizioni delle lavorazioni e dello stato dei luoghi.

ONERI GENERALI

a) Prima di cominciare le lavorazioni l'impresa dovrà inviare alla Direzione Lavori gli elaborati di dettaglio del progetto che dovranno includere anche:

- la dettagliata descrizione dei metodi, delle fasi e delle sequenze delle attività che verranno adottate per ciascun intervento in accordo con le prescrizioni del progetto stesso ed in base ai prodotti utilizzati e di cui dovrà essere trasmesso alla D.L. con le caratteristiche e le schede di sicurezza;

- l'organizzazione dei cantieri di lavoro, le misure di sicurezza adottate;

b) La realizzazione delle opere (consolidamenti, rivestimenti, ecc.) dovrà avvenire in conformità al progetto. L'impresa appaltatrice dovrà provvedere all'esecuzione di tutte le prove ed i rilievi previsti dal progetto o dalle presenti prescrizioni ed eventualmente richiesta dalla Direzione Lavori. Avrà inoltre l'onere di provvedere alla registrazione e archiviazione di tutti i dati e alla segnalazione tempestiva, alla Direzione Lavori, di tutte le anomalie riscontrate.

d) Per gli interventi di miglioramento, rinforzo e stabilizzazione la Direzione Lavori potrà richiedere la realizzazione di adeguati campi prova per valutare la fattibilità e l'efficacia degli interventi stessi e per consentire il loro corretto dimensionamento. Le prove preliminari, ove previste, non costituiscono certificazione di qualità dei lavori, ma hanno soltanto lo scopo di provare la fattibilità e l'efficacia degli interventi previsti nel progetto. Gli oneri indiretti, non sono compresi e compensati nei prezzi delle opere.

e) Rientrano tra gli oneri dell'appaltatore i ritardi e, in generale, i condizionamenti di qualunque natura sui cicli di lavoro e sulla produzione legati alla posa in opera dell'impermeabilizzazione sia questa prevista dal progetto o richiesta dalla D.L.

f) L'appaltatore dovrà provvedere alla realizzazione e manutenzione di strade di accesso alle opere in costruzione adeguate al transito dei mezzi di lavoro e dei mezzi di locomozione per il personale operativo e direttivo. L'appaltatore dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari, sia definitivi che provvisori, atti ad evitare il prosciugamento di pozzi e sorgenti, nonché danni ai fabbricati, alle sedi stradali e alle opere interferenti con i lavori.

h) L'appaltatore, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto all'utilizzo di ogni sito di stoccaggio di materiale di risulta, dovrà comunicare formalmente al Direttore dei Lavori l'ubicazione della stessa. Inoltre l'appaltatore dovrà garantire la presenza continua del personale necessario alla conduzione del cantiere per la manutenzione e guardiana degli impianti di servizio necessari per la sicurezza e operabilità dei cantieri in essere.

E' a carico dell'appaltatore l'installazione e la gestione dei cantieri necessari a realizzare le opere per la parte di sua competenza; è tenuto al controllo delle aree di cantiere ed alla regolamentazione degli accessi; a mettere a disposizione della DL tutte le attrezzature ed il personale da questa richiesti per l'esecuzione di prove o controlli in opera inclusa l'adeguata illuminazione e ventilazione dei luoghi.

Art. 57. Prestazioni finali

Le prestazioni finali del risanamento dei piedritti delle gallerie oggetto di interventi sono da considerarsi a totale carico dell'impresa esecutrice dei lavori. Essa dovrà trasmettere alla Direzione Lavori tutte le schede tecniche e le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati e comprovare il risultato finale prima della sua totale accettazione. I prodotti finiti, con dimostrazione del loro utilizzo in analoghe applicazioni in siti diversi da quelle in oggetto, dovranno rispondere nelle caratteristiche prestazionali alla normativa europea EN 1504-3 per quanto riguarda le malte, EN 1504-7 per la malta cementizia anticorrosiva per i ferri di armatura, che qui si intendono riconosciute dall'impresa aggiudicataria ed accettate all'atto dell'offerta economica.

Comunque ed in ogni caso i prodotti selezionati dall'impresa aggiudicataria devono essere accettati dalla Direzione Lavori prima del loro utilizzo.

Art. 58. Oneri fiscali

Tutte le spese di bollo, di stipulazione e amministrative varie del contratto e delle copie occorrenti sono a carico dell'Impresa. Il contratto, avente per oggetto prestazioni di servizi (compresi gli appalti di opere) i cui corrispettivi sono soggetti all'I.V.A. è esente da registrazione fino al caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/4/1986 n° 131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettata al pagamento dell'imposta fissa che, giusto il disposto dell'art. 5 penultimo comma, del medesimo decreto sarà unicamente a carico dell'Impresa

Art. 59. Trattamento di dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 l'Appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento dell'appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento dell'appalto medesimo.

L'appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 60. Controversie

Per ogni controversia legale sarà esclusivamente competente il Foro di Catanzaro